



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

ORDINANZA N. 155 DEL 14-12-2018

Reg. generale n. 265 del 14-12-2018

Oggetto: DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA E TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2019.
--

Il Responsabile del 5° Settore

VISTO l'art.54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, il quale attribuisce ai Comuni la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

VISTO il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n.32;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n.27 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 16/02/2011, n.2 ed in particolare, gli artt.14, 15, 16 e 17 relativi all'orario di esercizio ed alla turnazione domenicale e festiva degli impianti di distribuzione carburante per autotrazione;

RITENUTA la necessità di stabilire l'orario nonché il calendario dei turni di riposo per l'anno **2019**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

1. Gli impianti stradali di distribuzione carburanti siti nel territorio di questo Comune osserveranno, nell'anno **2019**, il seguente orario:

PERIODO ESTIVO: dalle ore **07:00** alle ore **12:30**
dalle ore **15:30** alle ore **20:00**

PERIODO INVERNALE: dalle ore **07:00** alle ore **12:30**
dalle ore **15:00** alle ore **19:30**

L'inizio e la durata dei periodi (estivo e invernale) vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

2. Gli impianti suddetti osserveranno, sempre nell'anno **2019**, i seguenti turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale:

Turno A impianti gestiti da:

MORETTI IVANA (Treia - Via C.Didimi) S.P. 128 km. 3+800
FORINI S.P.A. (Passo di Treia - SS. n.361 km. 41+669)

1-27	gennaio	1-26	maggio	8	settembre	turno A
24	febbraio	23	giugno	6	ottobre	
24	marzo	21	luglio	1-24	novembre	
21	aprile	15	agosto	22	dicembre	

Turno B impianti gestiti da:

DI TULLIO GIUSEPPE (Chiesanuova - ex SP. n.25 km. 7+500)
BELLI ALBERTO (C.da Vallonica)

6	gennaio	5	maggio	15	settembre	turno B
3	febbraio	2-30	giugno	13	ottobre	
3-31	marzo	28	luglio	3	novembre	
22	aprile	18	agosto	1-25	dicembre	

Turno C impianti gestiti da:

FRANCAVILLA LUIGINO (Santa Maria in Selva - SS. n.361 km. 35+989)

13	gennaio	12	maggio	22	settembre	turno C
10	febbraio	9	giugno	20	ottobre	
10	marzo	7	luglio	10	novembre	
7-25	aprile	4-25	agosto	8-26	dicembre	

Turno D impianti gestiti da:

BORRI MICHELE (IP Passo di Treia SS.361 km. 43+500)

20	gennaio	19	maggio	1-29	settembre	turno D
17	febbraio	16	giugno	27	ottobre	
17	marzo	14	luglio	17	novembre	
14-28	aprile	11	agosto	15-29	dicembre	

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio. Il gestore può, con apposita domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima, chiedere al Comune di effettuare tale turno di riposo in un giorno diverso dal sabato pomeriggio. Tale richiesta si intende accolta se entro 30 giorni dal ricevimento non viene comunicato il diniego.
4. Gli impianti che effettueranno l'apertura domenicale nel turno d'appartenenza:
 - a) dovranno, altresì, garantire l'apertura pomeridiana nel sabato antecedente il turno di apertura domenicale;
 - b) potranno sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo a quello in cui viene effettuato il turno.
5. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
6. Deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante:
 - a) l'orario di apertura;
 - b) i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo;
 - c) i prezzi praticati.
7. Gli impianti di erogazione di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, al fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza degli orari e dei turni di cui agli artt.14 e 15 del Regolamento regionale n.2 del 16/02/2011, concernente la disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, in attuazione del

titolo IV della legge regionale n.27 del 10/11/2009 “Testo Unico in materia di Commercio” e ss.mm.ii.

8. L’inosservanza degli orari e delle altre disposizioni del presente provvedimento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, secondo la procedura della legge 24 novembre 1981, n.689.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche di Ancona, nel termine di **60 giorni** dal ricevimento della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120 giorni** dal ricevimento della presente.*

Dalla Residenza Municipale, 14 dicembre 2018

*IL RESPONSABILE DEL 5°
SETTORE
(Dott.ssa Barbara Foglia)*